REGOLAMENTO (CEE) N. 2287/91 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1991

che prevede l'apertura, per la campagna 1991/1992, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92 [2], in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2181/91 [4], ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CEE) n. 2209/91 della Commissione [5] ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1991/1992;

considerando che, tenuto conto della situazione prevedibile del mercato, quale risulta dalle previsioni in materia di raccolto e dall'entità delle scorte a fine campagna, è opportuno fissare i quantitativi imputabili a livelli che, unitamente alle altre misure di distillazione della campagna, consentano il risanamento del mercato, senza tuttavia superare i quantitativi compatibili con una gestione corretta del mercato;

considerando che, a motivo della resa modesta del vigneto spagnolo, per poter ottenere risultati comparabili, in percentuale della produzione, per l'insieme della Comunità, è necessario fissare una percentuale di produzione massima da potersi distillare in Spagna;

considerando che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per poter stabilire la quantità che i produttori possono far distillare, è necessario conoscere le superfici vitate; che un numero elevato di produttori greci non dispone dei dati necessari a causa del ritardo con cui l'amministrazione ha posto in essere le strutture amministrative previste; che per evitare l'esclusione di tali produttori dal beneficio della misura è necessario prevedere che le superfici di riferimento possono essere stabilite ricorrendo ad una resa forfettaria per tutta la Grecia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola, prevista all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, è aperta per la campagna 1991/1992. Il quantitativo di vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che i produttori possono far distillare in conformità del regolamento (CEE) n. 2721/88 è pari a 12 hl/ha. Tuttavia, per i produttori la cui azienda è situata nella parte spagnola delle zone viticole C, il quantitativo totale dei vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che può essere distillato non può superare in nessun caso il 15 % della loro produzione di vino da tavola.

Il quantitativo di vino da tavola prodotto cui si applica la percentuale menzionata al comma precedente è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi indicati come vino nella colonna « vino da tavola » della dichiarazione di produzione presentata dal produttore, qualora vi sia tenuto, a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione [6], e dei quantitativi da esso ottenuti dopo la data di presentazione della dichiarazione suddetta, che figurano nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 [7].

2. La superficie da considerare per il calcolo del quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che i produttori greci possono fare distillare si ottiene dividendo per 65 il quantitativo di vino indicato nella colonna « vino da tavola » della dichiarazione di produzione presentata a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1991.

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.
[3] GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.
[4] GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.
[5] GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 31.
[6] GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.
[7] GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione